

Corte Costituzionale ord. – 28 maggio 2010, n. 192 – Pres. Amirante – Rel. Finocchiaro

RC auto – Sinistri - Risarcimento danni - Procedure liquidative – Art. 149 e 150 cod. ass. - Risarcimento diretto – Rimborso delle spese stragiudiziali - Artt. 3, 24 e 76 Cost. – Presunto contrasto – Questione di legittimità costituzionale – Inammissibilità.

È dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 149 e 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale), sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione.

Manca, infatti, nell'ordinanza di rimessione, ogni riferimento al fatto cui dovrebbero trovare applicazione le norme censurate, né vi è indicazione alcuna circa il petitum.

Inoltre, il giudice a quo non ha neanche adempiuto all'obbligo di verificare la possibilità di fornire una interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata.

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Prato nel procedimento vertente tra B. G. e la Navale Assicurazioni s.p.a. con ordinanza del 23 marzo 2009, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per il risarcimento del danno, promosso da B.G., nei confronti di Navale Assicurazioni s.p.a., in qualità di compagnia assicuratrice dello stesso attore, il Giudice di pace di Prato, con ordinanza depositata il 23 marzo 2009, ha sollevato, su richiesta della convenuta, questione di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.;

che il rimettente assume la rilevanza della questione, per il fatto che, in assenza delle norme censurate o nell'ipotesi della loro dichiarata incostituzionalità, l'azione risarcitoria si sarebbe dovuta esercitare nei confronti del responsabile del danno o, anche, della sua compagnia assicuratrice, soggetti diversi dall'odierna convenuta;

che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice denuncia: a) la violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento fra danneggiati, a seconda dell'applicabilità o meno della

procedura di risarcimento diretto, e per aver creato il legislatore, imponendo al danneggiato la citazione della propria Compagnia assicuratrice, un diverso trattamento processuale dei danneggiati cui è viceversa consentita la proposizione dell'ordinaria azione di responsabilità; b) la violazione dell'art. 24 Cost., perché ai fini della disciplina del risarcimento diretto, il regolamento adottato con d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private) prevede che le spese accessorie dovute al danneggiato dall'impresa di assicurazione sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale; c) l'eccesso di delega di cui all'art. 76 Cost., per avere il Governo, introducendo l'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, elaborato – eccedendo la delega contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001) – innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le quali la non convenibilità in giudizio del responsabile del sinistro), non limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa esistente;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il Giudice di pace di Prato dubita della legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, per violazione dell'art. 3 Cost., per aver creato irragionevole disparità di trattamento fra danneggiati, assoggettati a diversi trattamenti processuali; dell'art. 24 Cost., per aver previsto con regolamento l'esclusione del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale; nonché dell'art. 76 Cost., per avere il decreto legislativo in esame esorbitato dalla delega contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001), operando una revisione abrogativa delle norme preesistenti in tema di responsabilità per danni dalla circolazione;

che l'ordinanza del Giudice di pace di Prato è priva di qualsiasi riferimento al fatto cui sarebbero applicabili le norme censurate, in quanto espone soltanto che l'azione è stata promossa da un soggetto nei confronti della propria compagnia assicuratrice, per il risarcimento dei danni, senza neppure precisare se l'incidente stradale abbia interessato autoveicoli, e in quale numero, e neppure quale sia il petitum, e senza dar conto delle difese delle parti, se non quanto al fatto che la convenuta ha sollecitato il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale;

che, sulla base dell'anzidetto rilievo, la questione proposta è manifestamente inammissibile, sia per omessa specifica motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo, sia per omessa descrizione della fattispecie (ex plurimis, ordinanze nn. 154 e 85 del 2010, nn. 201 e 191 del 2009, n. 441 del 2008, tutte in tema di risarcimento diretto);

che riguardo alla dedotta esclusione del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non è individuata con precisione la disposizione sospettata d'incostituzionalità (dal che deriva un ulteriore motivo d'inammissibilità: ordinanze n. 154 del 2010 e n. 85 del 2003), e se anche dal contesto dell'ordinanza si desume la riferibilità della censura all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), fa difetto qualsiasi motivazione circa la sua applicabilità nel giudizio a quo (ordinanza n. 154 del 2010), oltre a trattarsi di norma sottratta al sindacato di costituzionalità (ordinanza n. 440 del 2008);

che, infine, il giudice rimettente non ha adempiuto all'obbligo di verificare la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, che avrebbe consentito, "accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso" (sentenza n. 180 del 2009, ordinanza n. 441 del 2008).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M. la Corte Costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell'art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.